

A: S.A.C.T.A.
Sindacato Autonomo Controllori Traffico Aereo
Via C.Lorenzini, 11
= 00137 ROMA (RM) =

e, p.c. ENAV S.p.A.
Amm.re Unico Massimo Garbini
Via Salaria, 716
= 00138 ROMA (RM) =

OGGETTO: Certificazione professionale del personale E.A.V. di ENAV S.p.A..

Riferimento: a) Fgl. Prot.n°. 002/12 Datato 24/02/2012

b) Regolamento ENAC per la definizione dei requisiti della Licenza di operatore del servizio informazioni volo (Licenza di operatore FIS).

1. Con il foglio a riferimento a) codesto Sindacato pone alcuni quesiti in merito all'applicazione del Regolamento a riferimento b) nei confronti del personale in oggetto e richiede l'adozione di una regolamentazione per le attività diverse dalla fornitura del Servizio Informazioni Volo, usualmente svolte da tale personale.
2. Relativamente a quanto specificatamente richiesto nel predetto foglio si esprimono le seguenti considerazioni:
 - In merito alle domande di cui al primo e secondo alinea: le mansioni attribuite dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) al personale definito "Esperto Assistenza al Volo" (EAV), così come giustamente ricordato da codesto Sindacato, spaziano in svariati settori, non tutti necessariamente da regolare con Licenze od autorizzazioni rilasciate direttamente dall'ENAC. La Licenza Operatore FIS, in ossequio a quanto previsto all'art. 733 del C.d.N. e congiuntamente con il Regolamento ENAC sulla Licenza Controllori del Traffico Aereo, non è intesa pertanto a comprendere tutte le attività previste nella declaratoria di cui al CCNL. Il possesso della Licenza Operatore FIS da parte di un EAV non preclude la possibilità di svolgere altre attività per le quali l'EAV è qualificato dal



fornitore dei servizi di navigazione aerea in accordo alle procedure di cui alla certificazione secondo il Regolamento CE 1035/2011.

- In merito alla domanda di cui al terzo alinea: si rappresenta che la Licenza Operatore FIS è stata emessa dall'ENAC, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento a riferimento b), nei confronti del personale EAV dell'ENAV S.p.A., riconoscendo, attraverso il disciplinare di un apposito accordo tecnico, la formazione pregressa di tale personale potenzialmente utile all'esercizio delle mansioni di Operatore FIS. Il concreto impiego operativo presso gli Enti erogatori di servizi, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento a rife b) è possibile solo a seguito di specifica e definita attività addestrativa propedeutica; come esplicitato nel punto precedente, l'effettuazione di attività diverse dalla fornitura del servizio Informazioni volo rientra in ogni caso nelle procedure di qualificazione del personale adottate dal fornitore di servizi nell'ambito della certificazione.
 - In merito alla domanda di cui al quarto alinea: pur non escludendo, in linea di principio la possibilità di regolamentare la qualificazione del personale che svolge mansioni attinenti tutti i servizi della navigazione aerea, si ritiene che il sistema di qualificazione del personale che discende dall'applicazione della normativa comunitaria garantisca un livello di sicurezza equivalente a quello prospettato. Si rimane comunque disponibili a esaminare eventuali proposte da considerare per sviluppi in una fase successiva.
3. Tanto si rappresenta in esito a quanto richiesto, evidenziando che gli utili contributi di pensiero, espressi da codesto Sindacato, saranno opportunamente considerati in occasione delle prossime attività normative di questo ENAC.

Dott. Alessio Quaranta